

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Area Coordinamento e Municipio 1**

OGGETTO

Indicazioni operative per la tenuta del Registro Anagrafico delle Associazioni e per la costituzione dell'Albo dei Comitati, Gruppi Informali e Formazioni Sociali di nuova istituzione.  
Il provvedimento non comporta spesa.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Luigi Macchia - Area Coordinamento e Municipio 1*

## IL DIRETTORE (Area Coordinamento e Municipio 1)

### VISTO

- ✓ l'art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- ✓ l'art.4, comma 1 del D Lgs n. 117 del 3 luglio 2017;
- ✓ gli articoli 7 e 8 dello Statuto del Comune di Milano;
- ✓ la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 29 settembre 1997;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 812/2016;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2008/2018.

### PRESUPPOSTO

#### Premesso che:

- lo Statuto del Comune di Milano, all'art. 7 comma 1, stabilisce che *“il Comune riconosce il valore delle libere forme associative per la tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale”*, e prevede che le suddette Associazioni, *“regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale da almeno un anno, hanno diritto di essere iscritte in un Registro anagrafico. Ai fini dell'iscrizione al Registro, sono comunicati l'atto notarile costitutivo dell'Associazione, lo Statuto e le notizie relative alla sede locale ed alla composizione degli organi elettivi e le relative variazioni”*;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.2008 del 16/11/2018, sono state approvate le linee di indirizzo per la semplificazione del procedimento per la tenuta del Registro Anagrafico delle Associazioni. Tali linee guida prevedono:
  - l'inserimento in un unico Registro delle Associazioni aventi i requisiti per l'iscrizione nel Registro anagrafico secondo quanto disposto dall'articolo 8 comma 1 dello Statuto, prevedendo per ogni associazione l'indicazione del Municipio in cui opera e dell'ambito di riferimento, consentendo alle realtà di essere inserite con un'unica istanza nelle reti di tutti i Municipi di interesse, superando la deliberazione n. 1716 del 25 Giugno 2002 con cui si prendeva atto della costituzione degli Albi Zonali delle Associazioni;
  - la messa a disposizione di una modalità di iscrizione on-line al Registro delle Associazioni;
  - l'estensione in via sperimentale fino al 31/12/2019 del diritto all'iscrizione al Registro Anagrafico delle Associazioni con pari requisiti rispetto alle associazioni tradizionali, per gli enti del Terzo Settore di cui all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017
- con Deliberazione di Giunta Comunale 2008 del 16/11/2018, sono state approvate anche le linee di indirizzo per la costituzione, in via sperimentale, dell'Albo dei *“Comitati, Gruppi Informali e Formazioni Sociali di nuova istituzione”*. Tali linee guida, che integrano e modificano quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 812/2016, prevedono:
  - la costituzione, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2019, un Albo dei Comitati, Gruppi Informali e Formazioni Sociali di nuova istituzione, al quale possono aderire i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
    1. Essere costituiti da minimo 5 persone maggiorenni, requisito da dimostrarsi attraverso la presentazione di

- una dichiarazione di adesione al gruppo informale sottoscritta da tutti gli aderenti;
2. Avere finalità di carattere solidaristico, non perseguire fini di lucro, svolgere attività di vicinato, sul territorio cittadino, a vantaggio della cittadinanza nel suo complesso o di alcune sue componenti sociali, a beneficio della coesione sociale, della rigenerazione urbana, dello sviluppo del senso civico e della comunità, della cura condivisa dei beni comuni (elenco esemplificativo, non esaustivo), come dimostrato da un piano delle attività svolte e/o da un programma di quelle che si prevede di svolgere;
  3. Avere identificato un interlocutore quale destinatario, anche pro tempore, delle comunicazioni e dei rapporti con la Civica Amministrazione.
    - il riconoscimento ai soggetti inseriti in tale costituendo Albo, in analogia a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto e per la durata della sperimentazione, gli stessi diritti previsti per i soggetti iscritti al registro anagrafico di cui all'art. 8 dello Statuto
    - la messa a disposizione di una modalità di iscrizione on-line, anche al fine di favorire la costituzione di reti sociali tra i soggetti iscritti;
    - la registrazione automatica al Registro Anagrafico delle Associazioni ai sensi dell'articolo 8 comma 1 dello Statuto, senza la necessità di presentare ulteriore domanda, fatte salve eventuali integrazioni documentali qualora necessarie a soddisfare quanto previsto all'art. 8 dello Statuto, dei soggetti inseriti nell'Albo dei Comitati, Gruppi Informali e Formazioni Sociali di nuova istituzione, nel momento in cui dovessero soddisfare i requisiti per l'iscrizione;

**Considerato che:**

- con Deliberazione di Giunta Comunale 2008 del 16/11/2018 si dà atto che alle modalità attuative per la semplificazione del procedimento e la costituzione dell'Albo dei Comitati, Gruppi Informali e Formazioni Sociali di nuova istituzione provvederanno i Dirigenti competenti della Direzione Municipi e della Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport, nonché, per quanto di competenza, della Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale, che, sulla scorta delle linee di indirizzo di cui al presente provvedimento, adotteranno tutti gli atti necessari e conseguenti;
- in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 812/2016, è attualmente presente presso la Direzione Politiche Sociali un elenco di Gruppi Informali di cittadinanza Attiva, costituito a seguito di apposito avviso approvato con determinazioni dirigenziali n° 50/2017 e n° 32/2017;
- a causa di problematiche di tipo tecnico l'attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale 2008 del 16/11/2018 sta avvenendo dopo circa un anno dall'approvazione della stessa.

**Ritenuto che:**

- è necessario procedere con l'approvazione delle indicazioni operative per la tenuta del Registro Anagrafico delle Associazioni e per la costituzione di un Albo dei Comitati, Gruppi Informali e Formazioni Sociali di nuova istituzione”, secondo le linee guida approvate con Deliberazione di Giunta Comunale 2008 del 16/11/2018;
- è necessario modificare la data di scadenza della sperimentazione sia per l'Albo dei “Comitati, Gruppi Informali e Formazioni Sociali di nuova istituzione”, sia per l'iscrizione al Registro Anagrafico delle Associazioni con pari requisiti rispetto alle associazioni tradizionali, per gli enti del Terzo Settore di cui all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, al fine di poter procedere con la sperimentazione per un tempo congruo.

**DETERMINA**

1. di approvare le “Indicazioni operative per la tenuta del Registro Anagrafico delle Associazioni” di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare le “Indicazioni operative per la costituzione di un Albo dei Comitati, Gruppi Informali e Formazioni Sociali di nuova istituzione”, di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che l’ Albo dei Comitati, Gruppi Informali e Formazioni Sociali di nuova istituzione si sostituirà all’elenco di Gruppi Informali di cittadinanza attiva e la gestione dello stesso e sarà trasferito dalla Direzione Politiche Sociali alla Direzione Municipi;
4. di modificare la data di scadenza della sperimentazione sia per l’Albo dei Comitati, Gruppi Informali e Formazioni Sociali di nuova istituzione, sia per l’iscrizione al Registro Anagrafico delle Associazioni con pari requisiti rispetto alle associazioni tradizionali, per gli enti del Terzo Settore di cui all’art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, spostandola al 31/12/2020;
5. di dare atto che la Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale è stata coinvolta al fine di mettere a disposizione dei soggetti richiedenti una modalità di iscrizione on-line;
6. di dare atto che le indicazioni operative allegate saranno attuate dal momento della messa a disposizione dell’applicativo on-line;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa per l’Amministrazione Comunale.

IL DIRETTORE (Area Coordinamento e Municipio 1)  
Luigi Macchia (Dirigente Adottante)

## INDICAZIONI OPERATIVE PER LA TENUTA DEL REGISTRO ANAGRAFICO DELLE ASSOCIAZIONI

### **Art. 1 - Finalità**

La finalità del Registro Anagrafico delle Associazioni è quello di dare attuazione a quanto previsto dagli art.7 e 8 dello Statuto, riconoscendo il valore delle libere forme associative per la tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale e favorendone l'attività, nel rispetto reciproco dell'autonomia; e dall'articolo 8 comma 2 lett. e) del vigente Regolamento dei Municipi che stabilisce che agli stessi compete "la consultazione e la promozione della partecipazione dei cittadini e delle loro rappresentanze nella definizione dei compiti di indirizzo e programmazione, di progettazione, di gestione e controllo delle attività e dei servizi presenti sul territorio municipale".

E' inoltre uno strumento fondamentale per perseguire il compito di creare una rete di Enti ed Associazioni territoriali, attribuito ai Municipi dagli articoli 12, comma 1 lett. b) (servizi culturali) e 13, comma 2 , terzo cpv. (servizi sportivi) del vigente Regolamento dei Municipi.

### **Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione**

Possono iscriversi al Registro Anagrafico delle Associazioni:

- le associazioni regolarmente costituite
- in via sperimentale fino al 31/12/2020, gli enti del Terzo Settore di cui all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017

Tali soggetti devono:

- essere operanti nell'ambito comunale da almeno un anno
- non perseguire scopi di lucro
- avere finalità di tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale, in accordo con i valori della Costituzione

### **Art.3 - Modalità di iscrizione**

I soggetti che rispondono ai requisiti di cui all'art.2 delle presenti indicazioni operative possono richiedere l'iscrizione al Registro Anagrafico delle Associazioni, tramite apposita procedura on-line.

Ai fini dell'iscrizione vengono richieste almeno le seguenti informazioni, dichiarazioni e documenti:

- Dati anagrafici del soggetto che chiede l'iscrizione, come ad esempio denominazione, natura giuridica, CF, sede legale, sede operativa, contatti;
- Informazioni sul soggetto che richiede l'iscrizione, come ad esempio settore di intervento, Municipio di riferimento (che curerà la pratica), Municipi di interesse (sui quali si vogliono ricevere informazioni)
- Dati del legale rappresentante e composizione degli organi elettivi;
- Dichiarazione in merito all'assenza di scopo di lucro e alle finalità perseguite, in accordo con i requisiti di cui all'art.2;
- Atto costitutivo e Statuto redatti con atto notarile o con scrittura privata registrata presso l'Agenzia dell'Entrate;
- Prove dell'operatività da almeno un anno, accompagnate da sintetica relazione;
- Consenso al trattamento dei dati personali;
- Dichiarazione di responsabilità riguardante l'aggiornamento dati di cui all'art.5 delle presenti indicazioni operative

La pratica di iscrizione viene presa in carico dal Municipio di riferimento dichiarato nella richiesta di iscrizione.

L'atto di iscrizione è disposto dal dirigente competente con apposita determinazione dirigenziale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e viene comunicato al soggetto interessato.

Il termine di 30 giorni può essere sospeso nel caso il Municipio di riferimento chieda informazioni integrative e chiarimenti e riprende a decorrere alla data di ricezione delle informazioni richieste.



La domanda viene respinta:

- nel caso il soggetto non fornisca entro 45 giorni le informazioni integrative e i chiarimenti richiesti dal Municipio di riferimento, ai fini dell'iscrizione;
- in assenza dei requisiti di cui all'art. 2 delle presenti indicazioni operative;
- in caso di incompletezza, insufficienza, contraddittorietà della documentazione presentata.

#### ***Art.4 - Diritti dei soggetti iscritti***

I soggetti iscritti al Registro, oltre ai diritti riconosciuti a tutte le libere forme associative dall'art.7 dello Statuto, hanno il diritto di ricevere una costante informazione sulle attività del Comune e dei Municipi di interesse, così come previsto all'art. 8 comma 2 dello Statuto.

#### ***Art.5 - Obblighi in capo ai soggetti iscritti***

I soggetti iscritti al registro hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni modifica occorsa nei dati forniti al momento della richiesta di iscrizione. Tale comunicazione dovrà avvenire tramite apposita modalità on-line.

#### ***Art.6 - Modalità di vigilanza sui soggetti iscritti***

Al fine di verificare il mantenimento dei requisiti, il Municipio di riferimento può richiedere in qualsiasi momento ai soggetti iscritti al Registro le informazioni necessarie.

Di norma il Municipio di riferimento procede ogni anno con la verifica del mantenimento dei requisiti per il 25 %, a rotazione, dei soggetti di propria competenza iscritti al Registro.

#### ***Art.7 - Modalità di cancellazione***

La cancellazione potrà avvenire:

- su richiesta scritta, anche via PEC, del soggetto iscritto al Municipio di riferimento
- in caso di soggetti cui vengano meno i requisiti di cui all'art. 2 delle presenti indicazioni operative;
- in caso di mancata risposta da parte del soggetto iscritto, entro 60 giorni, dal ricevimento della richiesta di verifica dei requisiti di cui all'art. 6 delle presenti indicazioni operative;
- in caso di soggetti che forniscano dati e notizie non rispondenti al vero, fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

L'atto di cancellazione è disposto con apposita determinazione dirigenziale dal dirigente competente del Municipio di riferimento e viene comunicato al soggetto interessato.

## **INDICAZIONI OPERATIVE PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DEI COMITATI, GRUPPI INFORMALI E FORMAZIONI SOCIALI DI NUOVA ISTITUZIONE**

### ***Art. 1 - Finalità***

La città di Milano, è interessata dalla diffusione, in rapida crescita, dei cosiddetti “gruppi informali” di cittadini, come dimostra il fenomeno delle social street. Tali soggetti destinano le loro energie ad attività ad alto valore civico, quali la coesione sociale, la rigenerazione di spazi pubblici aperti e chiusi, nei quartieri delle periferie, la promozione dell’integrazione delle comunità migranti; il cui campo di attività prevalente è diretto ad alleviare il disagio sociale e promuovere il benessere in ambito urbano localizzato. Le presenti indicazioni sono volte alla costituzione, in via sperimentale fino al 31/12/2020, di un Albo di Comitati, Gruppi Informali e Formazioni Sociali di nuova istituzione, quale strumento di riconoscimento da parte dell’Amministrazione Comunale di queste preziose risorse, per facilitare la creazione di una rete di attori, al fine di valorizzare le esperienze di partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini.

### ***Art. 2 – Requisiti per l’iscrizione***

Possono iscriversi all’Albo dei Comitati, Gruppi Informali e Formazioni Sociali di nuova istituzione tutti i Comitati, Gruppi Informali e Formazioni Sociali di nuova istituzione, comprese le Associazioni e gli altri enti del Terzo Settore che siano operativi da meno di un anno nel territorio del Comune di Milano, che rispettino i seguenti requisiti:

- se gruppo informale, essere costituiti da minimo 5 persone maggiorenni;
- essere operanti nell’ambito comunale;
- non perseguire scopi di lucro;
- avere finalità di carattere solidaristico e svolgere, a titolo esemplificativo, attività di vicinato a vantaggio della cittadinanza nel suo complesso o di alcune sue componenti sociali, a beneficio della coesione sociale, della rigenerazione urbana, dello sviluppo del senso civico e della comunità, della cura condivisa dei beni comuni;
- avere identificato un interlocutore quale destinatario, anche pro tempore, delle comunicazioni e dei rapporti con la Civica Amministrazione.

### ***Art.3 – Modalità di iscrizione***

I soggetti che rispondono ai requisiti di cui all’art.2 delle presenti indicazioni operative possono richiedere l’iscrizione all’Albo dei Comitati, Gruppi Informali e Formazioni Sociali di nuova istituzione, tramite apposita procedura on-line.

Ai fini dell’iscrizione vengono richieste almeno le seguenti informazioni, dichiarazioni e documenti:

- Dati anagrafici del soggetto che chiede l’iscrizione: denominazione, contatti e, se presenti, natura giuridica, CF, sede legale, sede operativa;
- Informazioni sul soggetto che richiede l’iscrizione: settore di intervento, Municipio di riferimento (che curerà la pratica), Municipi di interesse (sui quali si vogliono ricevere informazioni)
- Dati dell’interlocutore con la Civica Amministrazione e dichiarazione di adesione al gruppo informale da parte di almeno 5 persone maggiorenni e/o se presenti, dati del legale rappresentante e composizione degli organi elettivi;
- Dichiarazione in merito all’assenza di scopo di lucro, alle finalità perseguite in accordo con i requisiti di cui all’art.2;
- Se presente, Atto Costitutivo e Statuto redatti con atto notarile o con scrittura privata registrata presso l’Agenzia dell’Entrate, se presenti
- Piano delle attività svolte e/o programma delle attività che si prevede di svolgere;
- Consenso al trattamento dei dati personali;
- Dichiarazione di responsabilità riguardante l’aggiornamento dati di cui all’art.5 delle presenti

indicazioni operative;

La pratica di iscrizione viene presa in carico dal Municipio di riferimento dichiarato nella richiesta di iscrizione.

L'atto di iscrizione è disposto dal dirigente competente con apposita determinazione dirigenziale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e viene comunicato al soggetto interessato.

Il termine di 30 giorni può essere sospeso nel caso il Municipio di riferimento faccia informazioni integrative e chiarimenti e riprende a decorrere alla data di ricezione delle informazioni richieste.

La domanda viene respinta:

- nel caso il soggetto non fornisca entro 45 giorni le informazioni integrative e i chiarimenti richiesti dal Municipio di riferimento, ai fini dell'iscrizione;
- in assenza dei requisiti di cui all'art.2 delle presenti indicazioni operative;
- in caso di incompletezza, insufficienza, contraddittorietà della documentazione presentata.

#### ***Art.4 - Diritti dei soggetti iscritti***

I soggetti iscritti all'Albo in analogia a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto e per la durata della sperimentazione, saranno riconosciuti gli stessi diritti previsti per i soggetti iscritti al registro anagrafico di cui all'art. 8 dello Statuto, ovvero:

- presentare istanze, petizioni e proposte;
- partecipare, nei casi e secondo le modalità previste dai regolamenti, agli organismi consultivi istituiti dal Comune;
- accedere alle strutture ed ai servizi che il Comune mette a disposizione nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- presentare al Comune specifici progetti;
- ottenere dal Comune contributi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, secondo le modalità stabilite nel regolamento e sulla base di criteri oggettivi predeterminati e preventivamente resi pubblici.
- partecipare ad una periodica consultazione da parte della civica amministrazione per la definizione della policy riguardante lo sviluppo della partecipazione attiva dei cittadini

I soggetti iscritti all'Albo, nel momento in cui dovessero soddisfare i requisiti per l'iscrizione, potranno inoltre essere inseriti nel Registro Anagrafico delle Associazioni ai sensi dell'articolo 8 comma 1 dello Statuto, fatte salve eventuali integrazioni documentali qualora necessarie a soddisfare quanto previsto all'art. 8 dello Statuto, che saranno richieste dal Municipio competente, con la apposita modalità on-line.

#### ***Art.5 - Obblighi in capo ai soggetti iscritti***

I soggetti iscritti all'Albo hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni modifica occorsa nei dati forniti al momento della richiesta di iscrizione. Tale comunicazione dovrà avvenire tramite apposita modalità on-line.

#### ***Art.6 - Modalità di vigilanza sui soggetti iscritti***

Al fine di verificare il mantenimento dei requisiti, il Municipio di riferimento può richiedere in qualsiasi momento ai soggetti iscritti all'Albo le informazioni necessarie.

Di norma il Municipio di riferimento procede ogni anno con la verifica del mantenimento dei requisiti per il 25 % dei soggetti di propria competenza iscritti all'Albo.

#### ***Art.7 - Modalità di cancellazione***

La cancellazione potrà avvenire:

- su richiesta scritta, anche via PEC, del soggetto iscritto al Municipio di riferimento
- in caso di soggetti cui vengano meno i requisiti di cui all'art. 2 delle presenti indicazioni operative;
- in caso di mancata risposta da parte del soggetto iscritto, entro 60 giorni, dal ricevimento della richiesta di verifica dei requisiti di cui all'art. 6 delle presenti indicazioni operative;





Comune di  
Milano

- in caso di soggetti che forniscano dati e notizie non rispondenti al vero, fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.
- in caso di iscrizione al Registro Anagrafico delle Associazioni

L'atto di cancellazione è disposto con apposita determinazione dirigenziale dal dirigente competente del Municipio di riferimento e viene comunicato al soggetto interessato.